

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PIEMONTE - Torino - Sezione I, sentenza del 24 febbraio 2012, n. 253.

*La somministrazione temporanea di lavoro non è consentita per le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo, tra le quali rientrano le incombenze elettorali. I Comuni, se non possono supplire alle esigenze con il lavoro straordinario, devono assumere direttamente personale a tempo determinato.*

*Omissis.*

1. Il Comune di xxx espone che in occasione del referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni di legge, non disponendo di personale sufficiente per far fronte alle relative incombenze neppure ricorrendo a prestazioni di lavoro straordinario, ha affidato alla società G.M. s.r.l. il "servizio di supporto" agli uffici comunali coinvolti nelle operazioni elettorali, precisando che la predetta società è una società in house costituita dallo stesso Comune allo scopo di ottenere risparmi di risorse e maggiore efficienza gestionale; il Prefetto di xxx, visto il rendiconto delle spese sostenute dal Comune per la preparazione e l'attuazione della consultazione referendaria per un importo complessivo di € 44.895,22, ne ha decretato il rimborso limitatamente alla minor somma di € 39.087,22, ritenendo invece non rimborsabile l'importo di € 5.808,00 pagato dal Comune alla società G.M. s.r.l. per la predetta attività di supporto; tale decisione è stata motivata con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n. xxx, nella quale si era precisato che non sarebbero state ammesse a rimborso "le spese per assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'ente stesso".
2. Il Comune ricorrente impugna sia il decreto prefettizio sia la circolare ministeriale e ne chiede l'annullamento.

*Omissis.*

Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto.

*Omissis.*

La circolare in questione, trasmessa al Comune ricorrente con congruo anticipo rispetto alla consultazione elettorale, nel precisare che non sarebbero state ammesse a rimborso "le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente medesimo", si ricollegava all'indicazione fornita dalla stessa circolare due capoversi prima, laddove si precisava che qualora il Comune non riuscisse a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, avrebbe potuto, "ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lett. e) del... contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione a tempo determinato, limitatamente al periodo strettamente necessario ai cennati adempimenti...".

È evidente che attraverso tali prescrizioni il Ministero non intendeva vietare la costituzione di rapporti di lavoro individuali diversi da quello subordinato – secondo l'interpretazione di parte ricorrente, priva, peraltro, di ragionevole giustificazione – ma intendeva garantire che le funzioni connesse alla organizzazione della consultazione elettorale fossero svolte da "dipendenti pubblici", eventualmente assunti dal Comune con contratti a tempo determinato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della consultazione elettorale.

La direttiva ministeriale, del resto, si poneva in sintonia con quanto già previsto dall'art. 2 comma 4 del C.C.N.L. del 14.09.2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, secondo cui il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo non è consentita per "le posizioni di lavoro che comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo" (tra le quali, com'è noto, rientrano quelle relative all'organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali).

È questo il motivo per cui le spese sostenute dal Comune ricorrente per il contratto "di supporto" stipulato con la società G.M. s.r.l. non sono state ritenute rimborsabili dell'Amministrazione dell'Interno: non perché correlate ad un contratto di lavoro individuale diverso da quello subordinato, ma perché ha comportato lo svolgimento di prestazioni lavorative connesse all'organizzazione della consultazione elettorale da parte di dipendenti "privati" della predetta società di servizi anziché di dipendenti "pubblici" regolarmente assunti dal Comune di xxx, in violazione di quanto precisato nella predetta circolare e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di comparto, espressamente richiamata.

La circolare è stata comunicata al Comune di xxx circa 15 giorni prima della consultazione referendaria: un termine non lungo, ma neppure troppo ristretto da non consentire all'amministrazione comunale di assumere direttamente personale a tempo determinato per l'espletamento delle stesse mansioni; certamente non lo impediva la circostanza che il contratto "di supporto" con la società G.M. s.r.l. fosse già stato stipulato, dal momento che proprio la natura "in

house” di detta società avrebbe consentito al Comune ampi margini di flessibilità nel gestire la risoluzione anticipata del contratto senza oneri per l’amministrazione.

*Omissis.*